



Coscienza e Libertà

SEMESTRALE DI LIBERTÀ RELIGIOSA, LAICITÀ, DIRITTI DAL 1978



L. Leo

**L'Europa delle
fedi e dei diritti**
Frammenti discorsivi
per una identità plurale

D. Romano - G. Casuscelli
P. Annicchino - G. Courtens
L. Leo - F. Ratto Trabucco
F. Margiotta Broglio - G. Cimbalo
M. L. Tacelli - A. Bernardo
F. Rescigno - S. Baldassarre

La persecuzione dei Testimoni di Geova in Russia: verso l'intransigenza?

Luana Leo

*Dottoranda di ricerca in Diritto Costituzionale,
Dipartimento di Scienze giuridiche e dell'impresa, Università LUM*

ABSTRACT

Il conflitto tra Russia e Ucraina ha rilanciato il tema cruciale delle persecuzioni russe verso le minoranze religiose. I primi segnali di un irrigidimento della Federazione Russa nei confronti dei gruppi religiosi minoritari si colgono in

una decisione della Corte Suprema russa del 2017, in virtù della quale i Testimoni di Geova sono identificati come un'organizzazione estremista; in tale frangente, si ordina la confisca di tutte le proprietà della comunità religiosa nel Paese, rendendo i singoli fedeli vulnerabili all'arresto. Nel mese di giugno del corrente anno, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha emesso una storica pronuncia a favore della comunità dei Testimoni di Geova, riconoscendo che le azioni perpetrate dallo Stato russo violano gli artt. 5, 9, 10 e 11 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. In realtà, già nel 2004 (*Jehovah's Witnesses of Moscow and Others v. Russia*) la Corte di Strasburgo aveva statuito all'unanimità che la decisione della Corte Distrettuale di Golovinskiy di sciogliere la comunità, poiché contraria alle disposizioni legislative sulle associazioni religiose, costituiva una netta violazione dell'art. 9, oltre che dell'art. 11 Cedu circa il rifiuto

SOMMARIO

1. Introduzione – 2. La libertà di religione nella Costituzione russa. – 3. La difficile resistenza dei Testimoni di Geova
4. La rigorosa posizione della Corte di Strasburgo. – 5. La storica vittoria. Una condanna decisiva o simbolica? – 6. Conclusioni.

* Contributo selezionato per la call "Europa, diritto e religioni". La traduzione in italiano di un estratto della sentenza menzionata nel presente contributo è disponibile nella sezione Documenti della presente rivista.



delle autorità russe di effettuare la registrazione dello Statuto della comunità dei Testimoni di Geova. Lo scenario delineato induce inevitabilmente a riflettere sull'improprio approccio della Russia al fenomeno religioso, ben diverso da quello adottato a livello europeo. Al contempo, appare opportuno interrogarsi sull'effettiva incidenza della recente sentenza dei giudici di Strasburgo, alla luce dell'esclusione della Russia dal Consiglio d'Europa.

1. Introduzione

Da una rapida lettura della storia emerge chiaramente l'approccio peculiare della Federazione Russa alla religione, così distante rispetto a quello adottato dai vari Paesi europei da sollevare perplessità in ordine alla permanenza della stessa per ventisei anni nel Consiglio d'Europa. L'adesione a nuovi modelli legislativi in tema di libertà di coscienza avviene in Russia solo alla fine del XX secolo in un clima di turbolenta apertura culturale che segue alla promulgazione della legge di revisione costituzionale dell'URSS del 14 marzo 1990, con la quale si dichiara superato definitivamente il monopolio esclusivo del partito comunista, punto di appoggio dell'intero sistema sovietico. In tale fase storica, si formulano plurimi atti normativi di notevole importanza, tra cui la legge della RSFSR ("Della libertà delle professioni religiose"), promulgata il 25 ottobre 1990 e redatta alla luce della Legge dell'URSS ("Della libertà di coscienza e delle associazioni religiose"). Tale normativa apporta mutamenti significativi: oltre a costituire premessa e garanzia per il "tramonto" del confessionismo bolscevico, il legislatore del 1990 traccia una meticolosa distinzione tra il concetto di libertà di coscienza e quello di libertà di religione, ponendo fine alle contraddizioni e alle equivocità del passato. Nel 1997 il Parlamento russo approva una riforma che, contrariamente all'iniziale volontà di conformare la normativa del 1990 agli *standard* europei, riporta la tutela della libertà religiosa al periodo della sottomissione della Chiesa al periodo temporale, in virtù della menzione speciale riconosciuta all'ortodossia per «il contributo alla storia, alla formazione e allo sviluppo della spiritualità e della cultura russa»¹. Pertanto, le procedure di

¹ Preambolo della Legge federale del 26 settembre 1997 ("Della libertà di coscienza e delle associazioni religiose").



riconoscimento delle comunità religiose di minoranza prevedono ancora acuti controlli da parte dell'autorità, che risulta legittimata a rifiutare o a espellere un'organizzazione religiosa per motivi di sicurezza nazionale.² In tale prospettiva, si colloca la persecuzione dei Testimoni di Geova in Russia, iniziata brutalmente sotto il governo di Stalin e proseguita con il negato riconoscimento della personalità giuridica alla Congregazione, a conferma del forte timore della politica governativa verso il pluralismo religioso.

Nel corso degli anni, la Corte EDU è intervenuta con costante cadenza³ per condannare diversi episodi discriminatori verificatisi in Russia nei confronti dei Testimoni di Geova. È doveroso segnalare come nel contesto bellico quest'ultimi rappresentavano il gruppo più folto nei campi di concentramento di Moringen e Lichtenburg, marchiati con il "triangolo viola"⁴. Tale circostanza avrebbe dovuto indurre tutti gli Stati a offrire una base della convivenza nel rispetto reciproco; piuttosto si è preferito fomentare odio verso le minoranze religiose, considerate la "vergogna" più grande degli ultimi tempi.

2. La libertà di religione nella Costituzione russa

Come già visto, la legge sulla libertà religiosa del 1990 presenta una portata rivoluzionaria: la suddetta normativa «garantisce i diritti dei cittadini a decidere e ad esprimere il loro atteggiamento verso la religione, il diritto ad avere le convinzioni relative alla libera professione della religione e alla partecipazione ai riti religiosi» (art. 1); «ogni cittadino è libero di stabilire in modo indipendente il proprio atteggiamento verso la religione, ha il diritto di professare, individualmente o assieme ad altri, qualsiasi religione o di non professarne alcuna, di esprimere e diffondere convinzioni in materia religiosa» (art. 3, I c.).

A distanza di tre anni, la Costituzione del 1993 delinea con precisione i principi a cui il legislatore ordinario deve attenersi nella regolamentazione dei rapporti tra il potere temporale e quello spirituale. È interessante constatare

² M. LUGLI, J. PASQUALI CERIOLO, I. PISTOLESI, *Elementi di diritto ecclesiastico europeo. Principi, modelli, giurisprudenza*, Giappichelli, Torino, II ediz., 2012, p. 45.

³ F. ALICINO, *Libertà religiosa*, in *Questione Giustizia*, aprile 2019.

⁴ Per un approfondimento sul tema, si veda A. LOTTO, *La storiografia e la persecuzione dei Testimoni di Geova nel Terzo Reich*, in *DEP*, n. 9, 2008, pp. 295-310.



come la questione sia affrontata dal legislatore costituzionale sotto un duplice punto di vista: quello dell'approccio dello Stato nei riguardi della religione e quello della regolamentazione della posizione giuridica delle disparate chiese e confessioni all'interno dell'ordinamento statale⁵. In tale sede, si ritiene opportuno focalizzare l'attenzione sul primo. Sebbene la libertà religiosa sia garantita con varie norme costituzionali, specifica importanza è assunta dagli artt. 13, 14, 19, 28 e 29⁶ dato l'esplicito riferimento alla religione. Tra di essi, l'art. 14 riveste maggiore peso, in quanto rivela la natura laica dello Stato russo, precisando che «nessuna religione può essere imposta come religione dello Stato o obbligatoria. Le associazioni religiose sono separate dallo Stato e uguali davanti alla legge».

Tuttavia, nella Russia contemporanea si tende sistematicamente a violare il principio costituzionale di laicità dello Stato: è palese l'orientamento governativo dell'Ortodossia come religione di Stato; ciò trova avallo in una serie di privilegi accordati alla chiesa ortodossa russa nel campo dell'istruzione e in occasione delle manifestazioni pubbliche.

Nel settore dell'istruzione, si segnala dapprima l'introduzione del corso di

⁵ G. CODEVILLA, *La libertà religiosa in Russia: un ritorno al passato zarista?*, in A. DI GREGORIO, C. FILIPPINI, M. GANINO (a cura di), *La Costituzione della Russia a dieci anni dalla sua adozione. Atti del Convegno (Milano, 14-15 novembre 2003)*, Giuffrè, Milano, 2006, 105.

⁶ Art. 13, c. 5: «È proibita la costituzione e l'attività di organizzazioni sociali i cui fini e la cui attività siano dirette al cambiamento violento dei principi del sistema costituzionale ed alla violazione dell'integrità della Federazione Russa, al sovvertimento della sicurezza dello Stato, alla costituzione di formazioni armate, all'incitamento alla discordia sociale, razziale, nazionale e religiosa». Art. 19, c. 2: «Lo Stato garantisce l'uguaglianza dei diritti e delle libertà dell'uomo e dei cittadini indipendentemente dal sesso, dalla razza, dalla nazionalità, dalla lingua, dalle origini, dalla condizione economica e dalla posizione di lavoro, dal luogo di residenza, dall'atteggiamento verso la religione, dalle convinzioni, dall'appartenenza ad associazioni sociali e parimenti da altre circostanze. Sono vietate tutte le forme di limitazione dei diritti dei cittadini sulla base dell'appartenenza sociale, razziale, nazionale, linguistica o religiosa». Art. 28: «A ciascuno è garantita la libertà di coscienza, la libertà di professione religiosa, compreso il diritto di professare individualmente o in comune con altri qualsiasi religione o di non professarne alcuna, di scegliere liberamente, di avere e di diffondere convinzioni religiose ed altre e di agire in conformità con esse». Art. 29: «A ciascuno è garantita la libertà di pensiero e di parola. Non è ammessa la propaganda o l'attivismo che inciti all'odio ed all'ostilità sociale, razziale, nazionale o religiosa. È proibita la propaganda della superiorità sociale, razziale, nazionale, religiosa o linguistica. Nessuno può essere costretto ad esprimere le proprie opinioni e convinzioni od a rinunciare ad esse».



“Fondamenti di cultura ortodossa” nelle scuole pubbliche e poi il riconoscimento giuridico dei diplomi delle Università ortodosse, che innesca la sovrapposizione dei titoli laici e religiosi. L’anima politica della clericalizzazione dello Stato figura dal cospicuo interesse riservato alle feste religiose, così come dai vari programmi televisivi che sempre più affrontano temi di carattere religioso. A tale proposito, una corrente di pensiero marca il riavvicinamento della popolazione russa ai c.d. “valori spirituali tradizionali” tra la fine degli anni ‘90 e l’inizio degli anni 2000: il predetto fenomeno è connesso con il processo di valorizzazione e propaganda dell’ortodossia come forza unificante della società e dell’ideologia – tipica dell’età zarista – che si incentra sulla considerazione per cui “russo significa ortodosso”⁷.

Da ciò traspare la preferenza per «una collaborazione privilegiata tra l’Ortodossia e il pubblico potere, in cui la prima rivendica e ottiene il favor iuris del secondo», al posto di un regime di separazione fondato sulla pacifica coesistenza e convivenza dei due ordini (spirituale e materiale).⁸ È chiaro, dunque, il radicale contrasto tra il dettato costituzionale, che si riflette nella laicità di Stato e nella separazione tra spirituale e materiale, e la normativa ordinaria, contrassegnata da valori e ideali di stampo zarista⁹.

3. La difficile resistenza dei Testimoni di Geova

La comunità dei Testimoni di Geova prende corpo verso gli anni ‘70 del XIX secolo negli Stati Uniti¹⁰. L’attuale denominazione, però, è assunta solo nel 1938 per via del giudice Joseph Franklin Rutherford, successore del fondatore Charles Taze Russell. La storia di tale comunità in Russia è caratterizzata dalla ripugnanza tanto della politica governativa quanto della società. In seguito

⁷ E. LAGODA, *Il concetto e il contenuto dell’istituto della libertà di coscienza e di religione nella tradizione giuridica russa*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, giugno 2010, p. 16.

⁸ Così, G. CODEVILLA, *La laicità dello Stato nella revisione costituzionale della Federazione di Russia*, in *Nuovi Autoritarismi e Democrazie: Diritto, Istituzioni e Società*, 2, 1, pp. 2020, 244.

⁹ Sul punto, si veda C. CARPINELLI, *La ‘nuova’ Costituzione russa e il suo codice di civiltà*, in *Nuovi Autoritarismi e Democrazie: Diritto, Istituzioni e Società*, 3, 1, 2021, pp. 67-69.

¹⁰ Per un approfondimento sulla storia di tale comunità, si veda A. ROTA, *Innovazione mediatica e rappresentazione di sé. L’esempio dei Testimoni di Geova*, in *Annali di studi religiosi*, 19, 2018, pp. 141-171.

alla disgregazione dell'URSS¹¹, con la messa in discussione delle identità statuali e dei relativi confini, si colgono esigui territori con popolazioni omogenee: ovunque sono presenti rilevanti minoranze etnico-religiose, avverso le quali è costante il ricorso a forme di repressione e discriminazione, sino a pianificare un'operazione di "pulizia etnica".¹² Un minimo miglioramento per la vita dei praticanti avviene con la registrazione dello Statuto, resa possibile per mezzo dell'entrata in vigore della legge del 1990: il 28 febbraio 1991, l'organizzazione religiosa dei Testimoni di Geova è ufficialmente registrata in Ucraina. Tuttavia, in tale lasso di tempo, le comunità religiose minoritarie dovevano comunque far fronte alle rivendicazioni della religione ortodossa: quest'ultima, infatti, pretendeva il ruolo di custode dei valori identitari, dei costumi e delle tradizioni storiche russe, riconosciute dalla legge sulla libertà di coscienza e sulle associazioni religiose del 1997¹³. La predetta normativa stabiliva che tutte le associazioni religiose riconosciute in precedenza come persone giuridiche dovevano allineare i loro statuti alle norme della stessa e avanzare una seconda istanza per ottenere un nuovo riconoscimento. Nel 1999, il Dipartimento di Giustizia di Mosca si rifiutava di vagliare l'istanza adducendo l'omissione di determinati documenti, senza però specificarli. In realtà, il negato riconoscimento della personalità giuridica alla Congregazione dei Testimoni di Geova era dietro l'angolo: da tempo, il Comitato per la Salvezza dei Giovani dai Culti totalitari, un'organizzazione vicina alla chiesa ortodossa russa, denunciava i dirigenti della comunità, accusandoli specialmente di alimentare odio verso le "religioni tradizionali"¹⁴.

Per ragioni di completezza, si ritiene ragionevole sottolineare la diversità di approccio tra Federazione Russa e Italia: risale al 1986 la nascita dell'ente italiano volto a prendere il posto dell'ente statunitense (*Watch Tower Bible and*

¹¹ Sull'avversione sovietica nei confronti dei Testimoni di Geova, si veda E.I. BORISOGLEBSKIJ, *Imenem boga legovy*, Mosca, 1960; A. S. GERASIMEC, *Religioznaja maskirovka iegovistov*, Irkutsk, 1961.

¹² A. M. BANTI, *Storia contemporanea*, Donzelli, Roma, 1997, p. 564.

¹³ C. LAPI, "La difficile posizione giuridica dei Testimoni di Geova in Russia di fronte alla Corte di Strasburgo", in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 5 giugno 2011, p. 5.

¹⁴ G. CAROBENE, "Normativa 'anti estremismo' e libertà religiosa nella Federazione Russa. Il caso dei Testimoni di Geova", in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 16, 2020, pp. 7-8.



Tract Society of Pennsylvania) riconosciuto come persona giuridica nel 1986, in applicazione del Trattato di amicizia Italia-Statì Uniti del 1948. La Congregazione è oggi l'organo nazionale direttivo della confessione dei Testimoni di Geova, alla quale risultano soggette le congregazioni locali, a loro volta raccolte in circoscrizioni e queste in distretti¹⁵. A tale riguardo, appare opportuno segnalare l'esclusione dallo Statuto di tutti i principi e delle norme di carattere dottrinale e religioso: ciò è pienamente compatibile alla distinzione tra ordinamenti e statuti confessionali, base portante della disciplina costituzionale del fenomeno religioso collettivo¹⁶.

Tornando allo scenario russo, a partire dal 2004, si sono susseguiti numerosi episodi di violenza, tali da richiedere necessariamente l'intervento della Corte di Strasburgo.

4. La rigorosa posizione della Corte di Strasburgo

Prima di procedere all'analisi della recente e dibattuta sentenza dei giudici di Strasburgo, si ritiene indispensabile illustrare in maniera sintetica i principali precedenti giurisprudenziali. Di spessore è il caso *Jehovah's Witnesses of Moscow v.*

¹⁵ La Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova è riconosciuta dalla Repubblica Italiana come confessione religiosa ai sensi dell'art. 2 L. n. 1159/1929 e dell'art. 10 R.D. n. 289/1930. Essa è stata riconosciuta come ente morale, con personalità giuridica, con d.P.R. 31 ottobre 1986, n. 783, su conforme parere del Consiglio di Stato. Tra la Repubblica Italiana e la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova è stata stipulata un'intesa ai sensi dell'art. 8 Cost. Il testo, datato 18 novembre 1999 e approvato a maggioranza dal Consiglio dei ministri il 21 gennaio 2000, è stato sottoscritto dal Governo il 20 marzo 2000. Tuttavia, a tale schema di intesa non è ancora seguita la legge di approvazione. Sulla storia italiana di tale movimento religioso, tra i molteplici, si veda M. INTROVIGNE, "L'espansione dei Testimoni di Geova in Italia: tra teorie della secolarizzazione e 'rational choice'", in *Religioni e società*, 50, 2004, pp. 1-8; P. PICCIOLI, *Il prezzo della diversità. Una minoranza a confronto con la storia religiosa in Italia negli scorsi cento anni*, Jovene, Napoli, 2010, pp. 23-66; D. DONATO, "I Testimoni di Geova in Italia", in *Critica sociologica*, 2, 2012, pp. 19-30; A. DELRIO, "Per una storiografia dei Testimoni di Geova in Italia", in P. NASO, B. SALVARANI (a cura di), *Un cantiere senza progetto. L'Italia delle religioni. Rapporto 2012*, Emi, Bologna, 2012, pp. 116 ss. In linea generale, si veda F. ALICINO, *La Legislazione sulla base di intese. I test delle religioni "altre" e degli ateismi*, Cacucci, Bari, 2013.

¹⁶ Come osservato da P. FLORIS, "Intorno all'intesa con i Testimoni di Geova", in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 13, 2021, p. 124. Con particolare riferimento allo statuto della Congregazione, si veda A. M. CHIZZONITI, *Le certificazioni confessionali nell'ordinamento giuridico italiano*, Vita e Pensiero, Milano, 2000, p. 141 ss.



Russia¹⁷, che prende le mosse dalla drastica decisione della Corte Distrettuale di Golovinskiy (Mosca) di sciogliere la comunità dei Testimoni di Geova vietandone definitivamente l'attività. Entrando nel dettaglio, la Corte Distrettuale aveva dato peso alle accuse mosse dal Comitato per la salvezza dei giovani dai culti totalitari: nell'ottica di tale organizzazione, la comunità dei Testimoni di Geova esortava i minori ad accedere alle associazioni religiose contro la loro volontà ed in assenza del consenso dei genitori; violava la personalità, i diritti e le libertà dei cittadini, ledendone altresì la salute; istigava al suicidio o al rifiuto dell'assistenza medica per motivi religiosi persone in condizioni di salute critiche; induceva i cittadini a sottrarsi ai propri doveri civili.

Nell'ottica dei giudici di Strasburgo, la decisione russa viola gli artt. 9 e 11 della Cedu: gli obblighi incombenti sui seguaci di tale comunità sono analoghi a quelli facenti capo ai praticanti di altre religioni, poiché tutte «hanno la caratteristica comune di determinare norme dottrinali di comportamento a cui i fedeli devono attenersi nella loro vita privata»¹⁸. La Corte EDU, altresì, qualifica il diritto “di cercare di convincere il prossimo” come una componente essenziale della libertà religiosa, e in assenza di forme improprie di pressione o di indebita influenza, censura le forme di restrizioni all'esercizio di tale libertà. Al contempo, una parte della dottrina fa notare come i giudici, pur prendendo atto dell'assenza di una puntuale definizione scientifica di ciò che costituisce “controllo mentale” nelle stesse sentenze interne, evitino di definire quando il proselitismo potrebbe essere ritenuto ammissibile o, invece, non ecceda nel tentativo di raggirare una persona¹⁹. Per quanto concerne la questione del rifiuto delle trasfusioni di sangue, la Corte EDU dichiara che l'imposizione di un trattamento medico in assenza del consenso di un paziente adulto mentalmente sano interferisce con il suo diritto all'integrità fisica e intacca i diritti protetti ai sensi dell'art. 8 Cedu. In concreto, il rispetto dell'autonomia del paziente, si traduce nel rispetto delle scelte attuate in linea con le proprie opinioni o valori,

¹⁷ ECtHR, *Jehovah's Witnesses of Moscow and Others v. Russia*, n. 302/02, 10 June 2010.

¹⁸ La Corte EDU era stata chiamata in causa sempre per violazione degli articoli 9 e 11 della Cedu in altri due rilevanti casi (ECtHR, *Moscow Branch of the Salvation Army v. Russia*, 5 January 2007; ECtHR, *Church of Scientology Moscow v. Russia*, 24 September 2007).

¹⁹ D. DURISORTO, “La libertà religiosa individuale. Contenuti e problematiche”, in R. BENIGNI (a cura di), *Diritto e religione in Italia. Principi e temi*, RomaTre-Press, Roma, 2021, p. 66.



anche ove queste risultino irragionevoli o controindicate. Infine, con riferimento all'accusa di incitamento dei cittadini a sottrarsi ai propri doveri, i giudici ricordano che è legittimo rifiutarsi di espletare il servizio militare sostituendolo con il servizio civile.

Il momento *clou* dell'ostilità si raggiunge nel 2017 quando la Corte Suprema, su richiesta avanzata dal Ministero della Giustizia, etichetta la comunità come una "organizzazione estremista": in tale occasione, la stessa è accusata dalle autorità russe di minare l'armonia sociale e di minacciare la pubblica sicurezza con le sue pratiche²⁰. Tale sentenza decreta la chiusura del Centro amministrativo dei Testimoni di Geova in Russia, lo scioglimento delle associazioni religiose locali appartenenti a tale struttura, la consegna alla Federazione Russa delle proprietà e dei beni dell'organizzazione religiosa sciolta. La pericolosità di tale pronuncia è confermata da diversi studiosi, anche italiani: nell'ottica del sociologo Massimo Introvigne, la decisione della Corte Suprema Russa «è un gravissimo attentato alla libertà religiosa e pone oggettivamente la Russia, la cui legislazione in materia di religione discrimina in modo pesantissimo le minoranze, al di fuori dell'alveo dei Paesi pienamente democratici»²¹.

5. La storica vittoria. Una condanna decisiva o simbolica?

L'ultima pronuncia della Corte di Strasburgo è preceduta dall'invito rivolto alla Federazione Russa da parte dell'UE a interrompere la persecuzione in atto e tutelare le vittime, garantendo a tutti i fedeli di godere dei diritti umani, incluso il diritto alla libertà di religione e di credo, senza discriminazioni²². Nella recente proposta di risoluzione del Parlamento europeo in ordine alla persecuzione delle minoranze sulla base della religione o del credo emerge la forte preoccupazione per gli «elevati livelli di coercizione, discriminazione,

²⁰ Corte Suprema Federazione Russa, 20 aprile 2017, n. AKPI17-238.

²¹ In tale circostanza, egli ammette che «senza libertà di religione non può esserci democrazia», in www.cesnur.org/2017/testimoni_di_geova.htm. Sul punto, si veda anche "Uno scandalo gli occidentali che difendono leggi liberticide" - intervista a Massimo Introvigne, in *Coscienza e libertà*, 54, 2017.

²² Le dichiarazioni dei giudici europei prendono le mosse dalla sentenza del 24 febbraio 2021, con cui il Tribunale di Abakan ha condannato una madre e un figlio rispettivamente a due e sei anni di reclusione per via dell'appartenenza degli stessi alla comunità religiosa dei Testimoni di Geova.



molestie, violenza e repressione nei confronti di persone appartenenti a minoranze religiose o di credo quale fenomeno globale che si sta intensificando in alcune regioni»²³. La pericolosa tendenza *xenofoba* ha così indotto la Corte Edu ad accogliere una serie di ricorsi presentati tra il 2010 ed il 2019 da parte di organizzazioni russe dei Testimoni di Geova e singoli praticanti, dichiarando che le azioni commesse dalla Russia violano gli artt. 5, 9, 10 e 11 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che tutelano rispettivamente il diritto alla libertà e alla sicurezza, la libertà di pensiero, coscienza e religione, la libertà di espressione e la libertà di riunione e associazione²⁴. In tale frangente, i diversi ricorrenti si dolevano dell'imposizione dell'obbligo di una nuova registrazione, della messa al bando delle loro pubblicazioni e del loro sito *web*, della revoca del permesso di divulgare riviste di carattere religioso. Preso atto di tutti gli elementi indispensabili, la Corte di Strasburgo riconosce che «lo scioglimento forzato di tutte le organizzazioni religiose dei Testimoni di Geova in Russia non è stato semplicemente il risultato di un'applicazione neutrale di disposizioni di legge, ma ha rivelato indicazioni di una politica di intolleranza da parte delle autorità russe verso le pratiche religiose dei Testimoni di Geova volte a indurre i Testimoni di Geova ad abbandonare la loro fede e ad impedire ad altri di aderirvi»²⁵. In ultima analisi, i giudici europei ribadiscono che il rispetto della diversità religiosa costituisce una sfida cruciale dei tempi moderni; pertanto, le autorità sono tenute a percepire la diversità religiosa come una fonte di arricchimento e non come una minaccia.

Tuttavia, la sentenza in esame potrebbe avere un'incidenza minima, a causa dell'esclusione della Russia dal Consiglio d'Europa. Il 16 marzo 2022, il Comitato dei Ministri ha stabilito che la Federazione russa non potesse essere più membro dell'organizzazione, nel quadro della procedura attivata in virtù dell'art. 8 dello Statuto del Consiglio d'Europa. A distanza di sei mesi da tale decisione, la Russia cessa di essere parte contraente della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; a tale proposito, occorre segnalare che i crimini e le

²³ Proposta di risoluzione del Parlamento europeo sulla persecuzione delle minoranze sulla base della religione o del credo (2021/2055(INI)).

²⁴ ECtHR, *Taganrog LRO e altri c. Russia*, nn. 32401/10 e altri 19, 7 giugno 2022.

²⁵ Cfr. [https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:\[%22001-217535%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-217535%22]})



violazioni attuati dagli agenti russi nel Paese e al di fuori dello stesso sino al 16 settembre 2022 sono comunque considerati soggetti alla giurisdizione della Corte di Strasburgo²⁶.

Da sempre, il dialogo in materia di diritti umani costituisce una sfida ardua per la Federazione russa: del resto, i rapporti tra questa e il Consiglio d'Europa hanno subito un radicale peggioramento per via del conflitto in Ucraina, sebbene una corrente di pensiero lo deduca da talune esternazioni del Presidente della Corte costituzionale russa Valerij Zor'kin «l'ambiguità di un Paese che non vuole rinunciare al prestigio dell'appartenenza al Consiglio d'Europa ma allo stesso tempo è stizzito per i continui rimproveri di deficit strutturali»²⁷. Tornando alla sentenza della Corte EDU, si avverte il serio rischio che la condizione dei Testimoni di Geova in Russia possa inaspriarsi: a prescindere dall'indifferenza delle autorità russe, l'appello ai giudici europei consentiva comunque alle vittime di esercitare forte pressione sul Paese.

6. Conclusioni

Giunti a tale punto, si ritiene imprescindibile compiere talune osservazioni in relazione al "peculiare" approccio dello Stato russo alla religione. Come visto, la persecuzione dei gruppi minoritari affonda le sue radici nel periodo prebellico, raggiungendo il suo apice nei tempi moderni. La tradizionale "lotta" al fenomeno religioso in Unione Sovietica è interrotta solo per un breve lasso di tempo durante il mandato di Michail Gorbačëv: "l'età d'oro della libertà religiosa in Russia" è contraddistinta da una istintiva e inarrestabile ricerca di chiese e luoghi sacri da riaprire, restaurare o inaugurare, con l'ausilio di pastori e missionari provenienti da altre parti del mondo, e da un'eccezionale trasformazione di un'intera schiera di esponenti della vecchia ideologia antireligiosa²⁸. Il passaggio alla nuova Russia intollerante avviene simbolicamente con l'approvazione della legge religiosa del 1997, che proclama la supremazia della

²⁶ Il 7 giugno 2022, il Parlamento russo ha approvato quasi all'unanimità una legge per porre fine alla giurisdizione in Russia della Corte europea dei diritti umani.

²⁷ Così, A. Di GREGORIO, "Russia. Il confronto tra la Corte costituzionale e la Corte europea per i diritti dell'uomo tra chiusure e segnali di distensione", in *Federalismi*, n. 2, 2016, p. 20.

²⁸ S. CAPRIO, "La nuova sinfonia: il trono e l'altare nella Russia post-comunista", in S. PETROSINO (a cura di), *Religione e potere. L'opportunità che diviene tentazione*, Jaca Book, Milano, 2018, p. 125.



chiesa ortodossa su tutte le confessioni religiose. A parte le svariate disposizioni legislative volte a contrastare e limitare le attività dei gruppi minoritari²⁹, è l'elezione al soglio patriarcale del metropolita Kirill a favorire la "rinascita ortodossa russa". Al pari del conflitto in Ucraina³⁰, la difficile posizione giuridica dei Testimoni di Geova in Russia trova un ostacolo nel silenzio del Patriarcato di Mosca. Complice la forte influenza dei movimenti filosofico-religiosi consolidatisi negli ultimi anni, la Russia intravede nella religione una forza spirituale centrale chiamata a "pilotare" non solo l'organizzazione della vita individuale, ma anche quella sociale. Sebbene i rapporti tra il Patriarcato di Kirill e l'Occidente cristiano appaiano sempre più complessi³¹, si auspica un incontro tra di essi in nome della difesa di comuni valori.

²⁹ In particolare, nel Decreto presidenziale n. 24/2020 si ammette che la garanzia della sicurezza nazionale della Federazione Russia comprende la protezione del retaggio culturale, spirituale e morale delle tradizioni storiche e delle norme della vita sociale, la preservazione della ricchezza culturale di tutti i popoli della Russia, oltre a ovviare l'influenza negativa delle organizzazioni religiose e dei missionari stranieri.

³⁰ Sul punto, si veda M. RUBBOLI, "Dietro il conflitto Russia – Ucraina: la guerra santa di Kirill e Putin", in *Religioni e Società*, 102, 2022, pp. 57-64; M. FAGGIOLI, "La Chiesa cattolica e la guerra", in *Il Mulino, Rivista trimestrale di cultura e di politica*, 2/2022, 2, 2022, pp. 167-177; G. CODEVILLA, "L'invasione dell'Ucraina da parte della Federazione Russa e la posizione delle Chiese", in *Il Diritto ecclesiastico*, 1-2, 2022, pp. 21-52.

³¹ Sul tema, si veda F. BOTTI, "La transizione dell'Est Europa verso la libertà religiosa", in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica* (www.statoechiese.it), 14 ottobre 2013, pp. 30-38.